L'assegno bancario

L'assegno bancario è quel titolo di credito con il quale si attribuisce ad una banca trattaria l'ordine di pagare a vista una determinata somma a favore di un terzo.

Funzione dell'assegno è quella di consentire di effettuare pagamenti senza dover provvedere ad effettivi prelievi di danaro dal deposito bancario. E', in altri termini, uno strumento di pagamento alternativo alla moneta.

L'assegno è redatto su appositi moduli rilasciati dalla banca ed **ha la stessa struttura della cambiale tratta, essendo anch'esso un titolo astratto, formale ed esecutivo. Essi infatti presuppone un rapporto tra tre persone:**

1. **il traente che emette l'ordine di pagamento;**
2. **la banca trattaria;**
3. **il prenditore dell'assegno.**

Presenta tuttavia talune differenze di rilievo rispetto alla cambiale tratta. In particolare:

1. il trattario può essere solo una banca;
2. l'assegno può afferire solo a fondi depositati presso la banca;
3. non può essere emesso nei confronti di una banca;
4. è sempre pagabile a vista;
5. è assistito da una particolare disciplina sanzionatoria.

Con riferimento all'assegno è poi necessario distinguere tra i **requisiti di validità e quelli di regolarità.**

I primi, la cui mancanza determina perciò che il titolo non possa valere come assegno sono:

1. **la denominazione di assegno bancario;**
2. **l'ordine incondizionato di pagare una determinata somma;**
3. **l'indicazione della banca trattaria;**
4. **l'indicazione del luogo di pagamento;**
5. **l'indicazione della data e luogo di emissione;**
6. **la sottoscrizione del traente.**

Sono invece requisiti di regolarità, la cui mancanza determina un illecito specificamente sanzionato:

1. **l'esistenza di fondi disponibili presso la banca trattaria;**
2. **l'esistenza di una convenzione che attribuisce al cliente della banca di disporre dei fondi mediante assegni.**

*****

A differenza della banca trattaria l'assegno non può essere accettato, e, anzi, ogni accettazione si ha per non scritta. Questo vuol dire quindi che la banca non può diventare un obbligato cartolare, né principale né di regresso. Resta però che essa, se esistono fondi disponibili, e di ciò ha dato prova mediante la cd procedura di viso, deve pagare l'assegno.

*****

Quanto alla circolazione dell'assegno trovano applicazione le medesime regola previste per la cambiale tratta. Sussistono tuttavia talune differenze:

1. la girata dell'assegno al trattario vale come quietanza ed estingue il titolo;
2. l'avallo non può essere prestato da parte della banca trattaria. L'assegno è normalmente un titolo all'ordine, ben potendo tuttavia anche essere emesso al portatore.

Il pagamento dell'assegno

Il pagamento dell'assegno deve avvenire entro brevi termini, e, in particolare, entro **otto giorni dalla data di emissione per l'assegno pagabile nel comune in cui è stato emesso, e quindici giorni se pagabile altrove.**

Se l'assegno non è presentato nei termini non può più essere intrapresa l'azione di regresso nei confronti dei giranti ed avallanti. Resta salva invece quella nei confronti del traente.

In ogni caso vale già riferito principio per cui l'assegno è sempre pagabile a vista. La banca è tenuta ad accertare la regolarità delle continue girate ma non l'autenticità delle firme. Se la banca non paga il portatore può quindi agire nei confronti del traente, giranti e loro avallanti.

L'assegno circolare

Un particolare tipo di assegno è l'assegno circolare. Esso si caratterizza in quanto titolo di credito all'ordine, e perché **realizza la funzione di promessa di pagamento, contenendo per l'appunto la promessa da parte di una banca di pagare una determinata somma.**

Ha quindi struttura simile a quella del vaglia cambiario, sottostando ad esso un rapporto bilaterale, tra banca e intestatario dell'assegno.